RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 35

L'ordine forense

Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo. Garantiscono il rispetto dei principi previsti dal presente decreto e delle regole deontologiche dell'attivita' forense e perseguono finalita' di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati con i contributi degli iscritti e con i proventi di attivita' istituzionali. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	I — L'ordine forense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-35-l-ordine-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it